



DECRETO DEL PRESIDENTE

N. 7 del 10.02.2023

OGGETTO: Approvazione dello schema di convenzione che regola il trattamento dei dati nell'ambito della piattaforma GEPI per la gestione del patto per l'inclusione sociale del RDC tra il ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale dell'innovazione tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione e la Comunità Territoriale della val di Fiemme.

L'anno **duemilaventitre** il giorno **dieci** del mese di **febbraio** alle ore **9.00** nella sede della Comunità di Cavalese, il sig. **Giovanni Zanon**, nella sua qualità di **Presidente della Comunità Territoriale della val di Fiemme**, eletto con delibera del Consiglio dei Sindaci nr. 1 dd. 01.09.2022, con l'assistenza del Segretario Reggente della Comunità **dott.ssa Luisa Degiampietro**, emana il seguente decreto.

IL PRESIDENTE

Premesso che:

- la L.P. 27 luglio 2007 n.13 “Politiche sociali nella provincia di Trento” riconosce ai Comuni il ruolo fondamentale di gestire, in forma associata, mediante le Comunità di Valle/Territorio Val d’Adige la programmazione e l’attuazione delle politiche sociali, secondo il principio di sussidiarietà;
- l’art.2 del D.L. 23 gennaio 2019 n.4 “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”, convertito in Legge, con modifiche, dalla Legge 28 marzo 2019 n.26, individua i nuclei familiari beneficiari del Reddito di Cittadinanza (Rdc);
- l’art. 4 del citato D.L. 4/2019 condiziona l’erogazione del medesimo beneficio alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, nonché ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale secondo le modalità ed i requisiti ivi indicati, ai fini della realizzazione dei cosiddetti “Patto per il lavoro” e “Patto per l’inclusione sociale”;
- il comma 14 del medesimo art.4 stabilisce che il Patto per il lavoro e il Patto per l’inclusione sociale e i sostegni in esso previsti, nonché la valutazione multidimensionale che eventualmente li precede, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente;
- l’art.6 del citato D.L.4/2019 istituisce, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Sistema Informativo del Reddito di cittadinanza (SIRDC), nell’ambito del quale opera, oltre a quella presso l’ANPAL per il coordinamento dei Centri per l’Impiego, anche apposita

piattaforma digitale dedicata al coordinamento dei Comuni (GePI) in forma singola o associata, al fine di consentire l'attivazione e la gestione dei Patti per l'inclusione sociale, assicurando il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, nonché per finalità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo del programma Rdc;

- la piattaforma digitale dedicata al coordinamento dei Comuni costituisce, unitamente alla piattaforma per il coordinamento dei Centri per l'impiego, il portale delle comunicazioni tra i Centri per l'impiego, i soggetti accreditati di cui all'articolo 12 del D.L. 14/2015 n.150, i Comuni che si coordinano a livello di ambito territoriale, l'ANPAL, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l'INPS, in base a quanto disposto dal medesimo art.6 del D.L. 23 gennaio 2019 n.4;
- l'attivazione e la gestione dei Patti per l'inclusione sociale mediante piattaforma digitale compete ai comuni, alle cui attività, strumentali al soddisfacimento dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art.4, comma 14 del D.L.4/2019, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse disponibili della quota del Fondo per la lotta alla povertà ed all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386 della Legge 28 dicembre 2015 n.208, destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs.147/2017, con il concorso delle risorse afferenti al Programma operativo nazionale Inclusione;
- è compito dei Comuni effettuare la verifica anagrafica dei requisiti di residenza e soggiorno dei beneficiari, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del D.L. 4/2019, secondo modalità definite in sede di Conferenza Stato Città e Autonomie Locali. L'INPS comunica tempestivamente ai Comuni responsabili dei controlli le posizioni che necessitano di ulteriori accertamenti sui requisiti anagrafici. L'esito delle verifiche è comunicato dai Comuni all'INPS attraverso la piattaforma di cui all'articolo 6, comma 1, entro centoventi giorni dalla comunicazione di cui al comma 4-ter da parte dell'INPS. Durante il decorso di tale termine il pagamento delle somme è sospeso. Decorso tale termine, qualora l'esito delle verifiche non sia comunicato dai Comuni all'INPS, il pagamento delle somme è comunque disposto. Il responsabile del procedimento del Comune che deve fornire i dati risponde per il danno erariale causato dall'eventuale corresponsione delle somme non dovute;
- il beneficiario del Rdc, ai sensi dell'art.4, comma 15 del Decreto Legge n.4 del 2019, è tenuto ad offrire, nell'ambito del Patto per il lavoro e del Patto per l'inclusione sociale, la propria disponibilità per la partecipazione a progetti utili alla collettività (PUC) da svolgere presso il medesimo Comune di residenza. La mancata adesione ai PUC da parte di uno dei componenti il nucleo familiare comporta la decadenza dal Rdc. La partecipazione è facoltativa per le persone non tenute agli obblighi connessi al Rdc, inclusi i soggetti esonerati ai sensi dell'art.4, comma 3 del Decreto Legge n.4 del 2019. Lo svolgimento di tali attività da parte dei percettori di Rdc è a titolo gratuito, non è assimilabile ad una prestazione di lavoro subordinato o parasubordinato e non comporta, comunque, l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego con le Amministrazioni pubbliche;
- l'Amministrazione titolare dei PUC è, ai sensi del Decreto del 22 ottobre 2019 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Comune. Il catalogo dei PUC attivati, per ambito di attività e numero di posti disponibili, è comunicato dal Comune nell'apposita sezione della Piattaforma GePI per essere reso disponibile ai responsabili della valutazione multidimensionale finalizzata alla definizione del Patto per l'inclusione sociale;
- l'art. 5 del citato Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n.108/2019, disciplina le informazioni trattate nell'ambito della piattaforma che assume la denominazione di "GePI" (Gestionale di Patti per l'Inclusione).

Considerato che:

- la conduzione delle attività oggetto dei Patti mediante piattaforma digitale richiede l'accesso a dati personali ed il loro trattamento;
- in particolare, le attività di gestione dei Patti mediante SIRDC comportano l'utilizzo e la raccolta dei dati da parte dei Comuni, lo scambio di informazioni con gli altri servizi territoriali ed enti nazionali coinvolti nell'attuazione della misura, l'utilizzo a scopo di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo del programma, da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, a garanzia del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, di cui all'articolo 4, comma 14, del D.L. 4/2019;
- l'art. 14, comma 1, del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm. e i. dispone che lo Stato disciplini il coordinamento informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, dettando anche le regole tecniche

necessarie per garantire la sicurezza e l'interoperabilità dei sistemi informatici e dei flussi informativi per la circolazione e lo scambio dei dati e per l'accesso dei servizi erogati in rete dalle Amministrazioni medesime;

- l'art.14, comma 2 del medesimo decreto legislativo prevede che lo Stato, le Regioni e le autonomie locali promuovano le intese e gli accordi e adottino, attraverso la Conferenza Unificata, gli indirizzi utili per realizzare un processo di digitalizzazione dell'azione amministrativa;
- il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE ha adeguato all'evoluzione dei sistemi on line il livello di protezione dei dati personali;
- il Decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018, si concentra sul sistema di garanzie costruito intorno alla rinnovata attenzione al trattamento dei dati personali;
- ai sensi dell'art. 4, par. 1, n. 7 del Regolamento UE 2016/679 "titolare del trattamento" è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali;
- ai sensi dell'art. 5 del Regolamento, i titolari del trattamento devono essere in grado di assicurare e comprovare l'integrale rispetto dei principi relativi al trattamento dei dati personali;
- l'art. 28 del Regolamento dispone che, qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorra unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e la tutela dei diritti dell'interessato;
- l'art.28, par.3 dal Regolamento prevede che i trattamenti svolti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie degli interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento;
- conformemente a quanto previsto dal citato art. 4, par. 1, n. 7 del Regolamento UE 2016/679, con riferimento alle attività di trattamento dei dati personali dei soggetti beneficiari del RdC, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'ANPAL, l'INPS, i Comuni, in forma singola o associata, e la Guardia di Finanza operano in qualità di Titolari autonomi del trattamento nell'ambito delle rispettive competenze;
- il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha disciplinato, con decreto 2 settembre 2019 n. 108, il trattamento delle informazioni che, nell'ambito della Piattaforma, sono messe a disposizione dei Comuni, che si coordinano a livello di Ambito territoriale, nonché delle informazioni raccolte dai Comuni per lo svolgimento delle funzioni di competenza, in riferimento alle quali operano in qualità di autonomi titolari del trattamento;
- il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in attuazione del comma 5 del suindicato articolo 5, mette a disposizione dei Comuni la Piattaforma per la gestione delle funzioni di competenza nell'ambito del Rdc, dei cui dati sono Titolari autonomi, sulla base di un Protocollo d'intesa denominato "Convenzione", per la quale opera in qualità di responsabile del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679.

Richiamata la propria precedente deliberazione 23 ottobre 2019 n.125, con la quale si approvava lo schema di Protocollo d'intesa denominato "Convenzione", tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali – Direzione Generale dei Sistemi Informativi, dell'Innovazione Tecnologica, del monitoraggio dati e della Comunicazione, il Comune di Trento per il trattamento dei dati nell'ambito della Piattaforma GePI per la gestione del Patto per l'Inclusione Sociale del Reddito di Cittadinanza.

Dato atto che lo schema di convenzione è stato sottoscritto dal Presidente della Comunità Territoriale della val di Fiemme in data 24.10.2019 e che la sua durata è fissata in tre anni dalla sottoscrizione.

Richiamata la nota del Servizio Politiche sociali della Provincia autonoma di Trento di data 09 gennaio 2023 prot. n.215, con la quale viene comunicato che con Decreto 15 dicembre 2022 n.1543 del Direttore Generale della Direzione Generale dell'Innovazione tecnologica, delle risorse

strumentali e della comunicazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali è stato adottato il nuovo modello di Convenzione per la gestione delle funzioni di competenza nell'ambito della piattaforma politiche per l'Inclusione (GePI).

Dato atto che nella nota suindicata si precisa che la nuova Convenzione andrà a sostituire la precedente già sottoscritta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e da ciascuna Comunità.

Dato atto che l'adesione alla succitata Convenzione non comporta l'assunzione di oneri finanziari diretti e immediati.

Ritenuto di condividere i contenuti della Convenzione in quanto risultano coerenti con le finalità dell'Amministrazione della Comunità.

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n.18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n.16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza.

Richiamate le seguenti fonti legislative:

- L.P. 16.06.2006 n. 3 e ss. mm. "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino",
- L.R. 03.05.2018 n. 2 "Codice degli Enti locali della regione Autonoma Trentino Alto Adige;
- LP. 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979. e altre disposizioni di adeguamento all'ordinamento provinciale e degli Enti Locali al D.Lgs. 118/2011";
- D.Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 05.05.2009 n. 42", ed in particolare l'Allegato 4/2;
- D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali).

Visti inoltre:

- deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 15 di data 19.12.2022 di "Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025 e del Bilancio di previsione finanziario 2023-2025."
- decreto del Presidente n. 51 di data 29.12.2022 di "Approvazione del piano esecutivo di gestione 2023-2025 - art. 169 D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m."
- deliberazione del Consiglio della Comunità n. 17 di data 30/08/2018, da ultimo modificata con decreto del Commissario n. 77 di data 17.08.2021, con la quale è stato approvato il Regolamento di Contabilità.

Visto l'unito parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica ai sensi art. 185 della L.R. n. 2/2018 e dato atto che non necessita acquisire il parere di regolarità contabile in quanto la presente proposta di deliberazione non comporta aspetti di natura finanziaria.

Dato atto che è stata acquisita agli atti la dichiarazione di non sussistenza di situazioni di conflitto di interesse in capo ai responsabili dell'istruttoria di questo provvedimento ai sensi dell'articolo 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità.

Ritenuto di dover dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 4, della L.R. 3.5.2018 n. 2, per dare continuità alla gestione del Reddito di cittadinanza.

DECRETA

1. di approvare lo schema di Convenzione tra il ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale dell'innovazione tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione e la Comunità Territoriale della val di Fiemme per il trattamento dei dati nell'ambito della Piattaforma GePI per la gestione del Patto per l'Inclusione Sociale del Reddito di cittadinanza, Allegato A), come proposto dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, nel quale si richiama la presente, che firmato dal Presidente forma parte integrante ed essenziale del decreto;
2. di autorizzare il Presidente Giovanni Zanon ad intervenire in nome e per conto della Comunità Territoriale della val di Fiemme per la sottoscrizione della "Convenzione che regola il trattamento dei dati nell'ambito della Piattaforma GePI per la gestione del Patto per l'Inclusione Sociale del Reddito di Cittadinanza tra il Ministero del Lavoro e delle

Politiche Sociali – Direzione Generale dei Sistemi Informativi, dell’Innovazione Tecnologica, del monitoraggio dati e della Comunicazione e la Comunità Territoriale della Val di Fiemme” quale legale rappresentante;

3. di dichiarare immediatamente esecutivo il presente decreto per motivi di urgenza ai sensi dell'art. 183 comma 4 della L.R. 2/2018, per dare continuità alla gestione del Reddito di cittadinanza;

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del DPR 24.11.1971, n. 1199;
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse ai sensi art. 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SEGRETARIO REGGENTE

dott.ssa Luisa Degiampietro

IL PRESIDENTE

sig. Giovanni Zanon

ITER DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Pubblicato all'albo telematico della Comunità sul sito www.albotelematico.tn.it per dieci (10) giorni consecutivi dal **10.02.2023**

Provvedimento esecutivo dal **10.02.2023**

Cavalese, li **10.02.2023**

Il Segretario Reggente
dott.ssa Luisa Degiampietro